



Reg. Ord. N. 1401

IL SINDACO

Preso atto che in data 24 agosto 2016 e in data 26 e 30 ottobre 2016 gravi eventi sismici hanno interessato il territorio comunale provocando danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
- il D.L. n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 245/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico di cui sopra che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 con cui sono stati ulteriormente estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla citata delibera del 25.08.2016;
- la Legge 15 dicembre 2016 n. 229, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189;
- l'art.1 comma 2 dell'Ordinanza n.10 del 19/12/2016 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24/08/2016, come modificata dall'Ordinanza n. 12 del 10 gennaio: "[...] *Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dei Comuni della non utilizzabilità dell'edificio ovvero entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, laddove la comunicazione di inutilizzabilità sia già stata inviata, gli aventi diritto ai contributi, previsti in materia di ricostruzione privata dal decreto legge n. 89 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalle ordinanze commissariali, possono conferire ai tecnici professionisti, in possesso dei requisiti previsti di precedenti commi 1, 1-bis e 1 ter, l'incarico, da espletarsi entro i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione le schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate [...]*".

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per garantire l'incolumità della popolazione evitandone l'esposizione a pericoli di crolli;

Vista la legge n 241/90 e s.m.i.;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267;

Richiamata:

- la Scheda Fast per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto redatta in data 19/12/2016 dalla squadra SF745 avente ad oggetto l'edificio sito a San Severino Marche, in via Corta di Serripola n.35, descritto catastalmente al Foglio 148 Part.IIa 642 di proprietà del



Sig. Pistoni Melito e Pistoni Cesare, che si conclude con il seguente esito: EDIFICIO NON UTILIZZABILE a causa di “*parapetti pesanti con rischio di ribaltamento*”;

- l’ordinanza sindacale di non utilizzabilità n.344 del 16/01/2017;

Vista la nota, assunta al protocollo 21678 del 03/07/2017, a firma del Geom. Aldo Rondelli, in qualità di tecnico incaricato dai proprietari, avente ad oggetto la richiesta di revoca dell’ordinanza di non utilizzabilità n. 344/2017 e la contestuale cessazione del contributo di autonoma sistemazione;

Considerato che il Geom. Rondelli ha asseverato che “*i lavori di sostituzione delle balaustre esterne nel fabbricato sopra descritto, sono stati eseguiti in piena conformità alla CILA presentata in data 21/04/2017 e che pertanto rendono possibile l’utilizzo delle U.I. dichiarate non utilizzabili dall’ordinanza n. 344 del 16/01/2017*”;

Vista la CILA prot. 14529 del 21/04/2017 e la successiva comunicazione di fine lavori e di regolare esecuzione acquisita al prot.21635 del 03/07/2017;

Ritenuto, quindi, necessario revocare la citata ordinanza n. 344/2017 a seguito dell’ultimazione dei lavori di cui alla CILA prot. 14529 del 21/04/2017 e dell’asseverazione di utilizzabilità delle unità immobiliari descritte al Fg. 148 Part. 642 e site in via corta di Serripola n. 35;

REVOCA

Per le motivazioni in premessa indicate l’ordinanza sindacale di non utilizzabilità n. 344/2017 a seguito dell’esecuzione dei lavori di cui alla CILA prot. 14529 del 21/04/2017 e dell’asseverazione a firma del Geom. Aldo Rondelli di utilizzabilità delle unità immobiliari descritte al Fg. 148 Part. 642 e site in via Corta di Serripola n. 35.

DISPONE

La notifica della presente ai proprietari dell’immobile:

- PISTONI MELITO nato a San Severino Marche (Mc) il 10/07/1938 via Corta di Serripola n. 35 62027 San Severino Marche (Mc).
- PISTONI CESARE nato a San Severino Marche (Mc) il 29/07/1943 via Corta di Serripola n. 35 62027 San Severino Marche (Mc).

La Polizia Locale è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente ordinanza che viene trasmessa in copia alla Prefettura di Macerata.

La presente ordinanza viene trasmessa:

alla Prefettura di Macerata (protocollo.prefmc@pec.interno.it);
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (com.macerata@cert.vigilfuoco.it);
al Servizio Sisma della Regione Marche (ccr.marche.sisma2016@emarche.it);

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Macerata, entro 30 giorni
- ricorso al TAR della Regione Marche, entro 60 giorni, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Civica Residenza, li 08/07/2017

IL SINDACO
Rosa Piermattei

